

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

PROT. N. 760 DEL 15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Contrasto alla diffusione del G.A.P. L.R. 43/2013 – Attività previste dall'articolo 88 TULPS

Un Comune, per la corretta applicazione della L. R. n. 43/2013 in tema di contrasto al gioco d'azzardo patologico, chiede chiarimenti su cosa debba intendersi esattamente per impianti sportivi e, quindi, se fra essi debbano ricomprendersi anche le palestre private. Chiede, inoltre, se le Sale del Regno dei Testimoni di Geova vadano considerate quali luoghi di culto ai sensi della Legge regionale menzionata. Infine, chiede di sapere se il rispetto delle distanze si applichi anche ai cosiddetti *Negozi di gioco* (raccolta di scommesse sportive) disciplinati dalla L. n. 44 del 26/04/2012.

Con riferimento ai quesiti posti, si ritiene di dover premettere il criterio che, specialmente nell'applicazione di norme volte alla tutela della salute psico-fisica del cittadino, deve guidare le scelte interpretative e che risiede necessariamente nella *ratio legis*.

Come si evince chiaramente dalla lettura della L. R. n. 43/2013, il Legislatore regionale ha inteso offrire forme di tutela al diritto alla salute soprattutto con misure volte alla prevenzione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico le quali pongono limiti alla libertà di iniziativa economica privata per la protezione delle categorie più deboli della società.

Lo stesso art. 41 della Costituzione nel garantire quella libertà pone l'argine della sicurezza e della dignità umana. E', quindi, da questi presupposti che occorre partire ogniqualvolta si ricerchi la corretta modalità per tradurre sul territorio quanto disposto da questa legge.

Alla luce di ciò è facile intuire che, anche in considerazione della laicità e aconfessionalità dello Stato Italiano, per luogo di culto ai fini della norma in argomento deve intendersi qualsiasi luogo ufficialmente deputato a celebrare riti religiosi a condizione che, come stabilito dalla Costituzione, non siano contrari al buon costume e rispettino l'ordinamento giuridico italiano. Pertanto, anche le sale del Regno dei Testimoni di Geova sono ricomprese a tutti gli effetti fra i luoghi "sensibili".

Allo stesso modo tutti gli impianti sportivi, non solo pubblici, che siano nelle condizioni di attrarre utenze variegate ed in particolare minori o anziani (i soggetti più vulnerabili nei confronti del fenomeno che si intende contrastare) devono veder distanziati di almeno cinquecento metri il più vicino esercizio in cui si pratichi il gioco d'azzardo.

Per quanto concerne l'inclusione dei "Negozi di gioco" (raccolta scommesse sportive) disciplinati dalla L. 26/04/2012 n. 44 fra gli esercizi soggetti al divieto, occorre notare che la norma regionale è



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

molto ampia in quanto esclude solo la casistica prevista all'art. 110, comma 7° del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

Sulla materia la Corte Costituzionale si è pronunciata con la <u>sentenza n. 108 del 22 marzo 2017</u> che si invita a consultare in quanto illuminante anche su molti altri punti controversi, non ultimo quello riguardante l'asserita doppia negazione contenuta nella norma che sembrerebbe paradossalmente considerare autorizzabili solo gli esercizi riconducibili al gioco d'azzardo che si trovino entro un raggio di cinquecento metri da un luogo sensibile e che la Consulta risolve con un'interpretazione teleologica basata sulla *rat*ìo delle disposizioni.